



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: COM. NE 11

IN DATA: 17/07/25

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

RELAZIONE DI MAGGIORANZA al progetto di legge

“Modifiche all’articolo 10 della legge 29 giugno 2005 n. 96 e successive modifiche – Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino” (presentato dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio)

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Illustrissimi Membri del Consiglio Grande e Generale,

Nella seduta della Commissione III tenutasi in sede referente l’8 e il 9 luglio 2025, il Segretario di Stato alle Finanze e Bilancio Marco Gatti, alla presenza di 12 membri, ha illustrato il progetto di legge approvato in prima lettura dal Consiglio Grande e Generale il 14 gennaio 2025, unitamente agli emendamenti del Governo depositati l’8 luglio 2025 ed a due emendamenti presentati da D-ML e da RF-RETE-D-ML.

Come illustrato dal Segretario di Stato, il progetto di legge, inizialmente concepito per la modifica del solo articolo 10 della legge n. 96/2005 (avente ad oggetto la composizione del Consiglio Direttivo), è stato esteso ad una più ampia modifica dello Statuto di BCSM per adeguarlo al quadro normativo di riferimento ed adattarlo alle normative dell’UE, in quanto all’epoca dell’entrata in vigore della legge n. 96/2005 vigevano le leggi sull’attività bancaria (n. 21/1986) e sulle finanziarie e fiduciarie (n. 24/1986), ora entrambe abrogate e sostituite con la legge n. 165/2005 (LISF) che ha disciplinato in un unico testo normativo tutte le attività riservate in ambito bancario, finanziario e assicurativo.

Il progetto di legge ha trovato riscontro favorevole da parte di tutti i Commissari di maggioranza, mentre da parte dei membri di opposizione vi sono state, su diversi articoli, valutazioni che hanno condotto all’espressione del loro voto sfavorevole o all’astensione dal voto.

La discussione si è, comunque, svolta in un clima disteso e di aperto confronto, concluso con l’approvazione del progetto di legge, nel testo e con gli emendamenti proposti dal Governo.

Sostanzialmente, i punti salienti oggetto di dibattito in Commissione sono stati:

- a) la riformulazione dell’art. 10, inerente la composizione del Consiglio Direttivo, che di fatto ha ripristinato il testo originario in luogo di quello inizialmente proposto dal Governo, prevedendo che la maggioranza del CONDIR sia costituita da cittadini o residenti in San Marino;
- b) il riconoscimento del ruolo della Società di Revisione, cui deve essere affidato il controllo contabile, non può a carico del Collegio Sindacale, al quale residua il compito del controllo di legalità sulla gestione, del rispetto dello statuto e dei regolamenti di BCSM;



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

- c) la possibilità di tenere riunioni del Consiglio Direttivo da remoto o, in casi di urgenza, con la firma autografa dei membri su documento riportante il testo della delibera proposta;
- d) l'estensione del segreto d'ufficio anche a carico di soggetti esterni a BCSM;
- e) l'estensione temporale delle incompatibilità all'assunzione di cariche all'interno di BCSM da parte di ex membri del Consiglio Grande e Generale, Congresso ed esponenti aziendali di soggetti vigilati.

Si procede di seguito all'analisi degli articoli approvati:

Modifica al Titolo del Progetto di Legge

E' stato eliminato il riferimento all'art. 10 della legge, per cui il titolo è divenuto "Modifiche alla legge 29 giugno 2005 n. 96 – Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino"

Art 1) Definizioni

Sono stati eliminati i richiami alle leggi n. 21/1986 e n. 24/1986, sostituiti con i richiami alla LISF n. 165/2005 e alla legge 3 marzo 1995 n. 35 (legge sul Servizio di Tesoreria Unica"), mantenendo tutte le restanti definizioni ed i richiami previsti nel testo originario della legge n. 96/2005.

Art 2) Modifiche all'articolo 8 della legge n. 96/2025

E' stato previsto che anche la Società di Revisione (così come il Collegio Sindacale e il Consiglio Direttivo) debba allegare la propria relazione al progetto di bilancio, quindi prima dell'approvazione da parte dell'assemblea, e che alla società di revisione venga attribuito l'incarico di controllo contabile.

Viene prevista altresì la possibilità di affidare l'incarico di revisore non solo a società sammarinesi, ma anche a società iscritte in albi o registri di paesi dell'UE, previo in quest'ultimo caso, l'approvazione del CCR.

Il Segretario di Stato sul quest'ultimo punto ha precisato che il ricorso a società di revisione estere potrebbe rendersi necessario a causa del limitato numero di società di diritto sammarinese specializzate nella revisione contabile ed auspica che in futuro tali società, un tempo presenti in San Marino, possano tornare a considerare l'apertura di una sede o succursale nel nostro Stato.

Art 3) Composizione del Consiglio Direttivo di Banca Centrale

L'articolo conferma che la maggioranza dei componenti del CONDIR deve essere costituita da cittadini o residenti in San Marino, includendo nel computo anche la figura del Presidente. E' stato inoltre sostituito, in riferimento alle competenze del Consiglio Direttivo, il riferimento alla gestione e controllo "del sistema finanziario" con gestione



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

e indirizzo della "Banca Centrale", poiché il CONDIR non esercita direttamente attività di vigilanza.

Art 4) (Art.1-bis) Modifica all'articolo 11 della Legge n.96/2005 e successive modifiche

L'articolo prevede che, in casi di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono essere assunte anche tramite indicazione autografa del proprio voto sul documento riportante il testo della delibera proposta.

Prevede altresì che le riunioni del Consiglio Direttivo possano essere tenute da remoto, anche in deroga alla legge sulle società 23.02.2006 n. 47 e succ.mod., senza la presenza del Notaio, ma con l'adozione da parte del segretario di accorgimenti a garanzia della identificazione dei partecipanti, della loro possibilità di partecipazione e di accesso e visione della documentazione, nonché la registrazione e custodia, a cura del segretario, per almeno due anni.

Art 5) (Art 1-ter) Modifiche all'articolo 16 della Legge n.96/2005 e successive modifiche

L'articolo, in linea con la modifica dell'art. 8 ed il riconoscimento delle funzioni attribuite alla Società di Revisione per il controllo contabile, stabilisce che il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e che al Collegio Sindacale compete il controllo sulla gestione e sul rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti di Banca Centrale.

Inoltre, per sopperire alle difficoltà di reperimento di professionisti disponibili ad assumere la carica di membri del Collegio Sindacale, anche per via delle evidenti incompatibilità, si è stabilito, anche in deroga alla legge sulle società n. 47/2006 che i Sindaci restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati per due ulteriori mandati e che coloro che hanno già ricoperto la carica di Sindaco per tre mandati consecutivi possono essere nuovamente nominati dopo il decorso di almeno un triennio.

Art 6) (Art. 1-quater) Modifiche all'articolo 17 della Legge n.96/2005 e successive modifiche

L'articolo ridisciplina il regime delle incompatibilità delle cariche di membro del Consiglio Direttivo, Direttore Generale, Ispettore e Sindaco di Banca Centrale, estendendo l'incompatibilità a coloro che hanno assunto cariche politiche e di giudice anche nel triennio precedente, e per coloro che hanno assunto cariche societarie in soggetti autorizzati della LISF nell'anno precedente.

E' stata altresì introdotta l'ineleggibilità per carenza del profilo reputazionale per coloro che hanno riportato condanne penali, anche non definitive, o siano sottoposti a



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

procedimenti penali pendenti per reati dolosi, ovvero siano stati soggetti a due provvedimenti sanzionatori ovvero disciplinari da parte di organi di vigilanza.

Art 7) (Art.1-quinquies) Modifica all'articolo 24 della Legge n.96/2005 e successive modifiche

L'articolo prevede, stante l'interesse pubblico delle finalità perseguite da BCSM, l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro per tutti gli atti e contratti stipulati dalla stessa.

Art 8) (Art.1-sexies) Modifiche all'articolo 29 della Legge n.96/2005 successive modifiche

L'articolo riformula, con ulteriori specificazioni, il segreto d'ufficio già disciplinato nel testo originario dell'articolo 29.

Viene esteso il vincolo del segreto anche a coloro che, in occasione di qualunque rapporto con Banca Centrale, acquisiscano anche involontariamente, i dati e informazioni coperte da segreto. Tale estensione è comunque rientrante nell'istituto del concorso di persone nel reato previsto dall'art. 73 del codice penale.

Si prevede, infine, che con Decreto delegato possano essere disposte ulteriori dettagli, su proposta di Banca Centrale, per accrescere la conformità agli standard internazionali.

Art 9) (Art.1-septies) Modifiche all'articolo 31 della Legge n.96/2005 e successive modifiche

L'originario testo dell'art. 31 è stato abrogato, inquanto contenente riferimenti alle sanzioni comminate per le violazioni della presente legge ed ai ricorsi avverso tali sanzioni, superate dalla LISF.

Il nuovo testo approvato prevede che Banca Centrale trasferisca all'Ecc.ma Camera quanto incassato a titolo di sanzioni, al netto delle eventuali spese legali sostenute per resistere ai ricorsi e per le azioni, giudiziali o stragiudiziali, finalizzate all'incasso delle sanzioni medesime.

Art. 10 (Art.1-opties) Modifiche all'articolo 34 della Legge n.96/2005

L'articolo dispone tassativamente che la regolamentazione e il controllo sull'attività dei soggetti vigilati è disciplinata dalla LISF. Come i precedenti articoli, anche questo è volto a garantire una maggiore coerenza con la tassonomia della LISF, evitando che in materia vi sia il doppio binario dello statuto di BCSM e della LISF.

Art. 11 (Entrata in vigore)

La legge, come di prassi, entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

Il Relatore di Maggioranza
Consigliere Luca Della Balda

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Della Balda', written in a cursive style.